



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 89

DEL 25/07/2011

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 al dipendente Mammana Antonino, nato a Catania il 04/12/1969.

IL CAPO SETTORE

Premesso che il dipendente a tempo indeterminato Mammana Antonino, nato a Catania il 04/12/1969 e residente a Modica in Via SS 115, n. 1, con il profilo professionale di Agente di P.M., Cat. C/2, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la moglie convivente sig.ra Bellaera Rosa, nata a Caracas (Venezuela) il 15/12/1964;

Visto il verbale del 12/11/2010 della Commissione A.S.P. n. 7 di Ragusa con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92 per il suddetto coniuge;

Vista la richiesta del dipendente soprannominato, prot. n° 19909 del 25/07/2011, con la quale lo stesso chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi sei, ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 01/08/2011 fino al 31/01/2012, per assistere la propria moglie disabile sig.ra Bellaera Rosa, con la quale si riserva di presentare successivamente lo stato di famiglia;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal dipendente sopraindicato in data 25/07/2011, con la quale lo stesso dichiara di essere sposato con la sig.ra Bellaera Rosa e di avere entrambi la residenza a Modica in Via SS. N° 115 n° 1;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05 (nota operativa I.N.P.D.A.P. n° 5 del 26/02/2010);

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere i benefici previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. N° 151/2001, al dipendente a tempo indeterminato Mammana Antonino, nato a Catania il 04/12/1969, con il profilo professionale di Agente di P.M., Cat. C/2, con decorrenza dal 01/08/2011 al 31/01/2012.
2. Di erogare al dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di

quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

3. Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, al Segretario Comunale, al Comandante della Polizia Municipale ed ai Responsabili del Servizio Gestione Giuridica del Personale, dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Contributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. Giuseppe Trovato)

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)
